

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI FEBBRAIO ●●●

27 VENERDÌ

SETTORE VITIVINICOLO

Presentazione domande di aiuto per riconversione e ristrutturazione vigneti campagna 2014-2015.

Scade il termine per presentare ad Agea le domande di aiuto per la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2014-2015 sulla base delle istruzioni operative n. 2-OCM fornite dalla stessa Agea con propria circolare n. REVU.2015.007 del 12-1-2015; sono escluse dalla presente scadenza le superfici a vigneto ubicate nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Toscana le cui domande devono essere presentate sulla base delle istruzioni impartite dai rispettivi Organismi pagatori.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte da Agea sul portale Sian (www.sian.it); eventuali domande trasmesse utilizzando il supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili.

Possono accedere al premio le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, nonché i soggetti che al momento della presentazione della domanda detengono diritti di reimpianto in corso di validità o che hanno attivato la procedura per il rilascio di tali diritti secondo le procedure regionali. I dati degli impianti da ristrutturare e gli eventuali diritti da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale dell'interessato e dello Schedario viticolo. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi al proprio Caa (Centro autorizzato di assistenza agricola) presso il quale è detenuto il fascicolo aziendale.

28 SABATO

QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea (ex Aima), attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e fore-

stali del 30 e 31-7-2003 (Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

AFFITTI DI FONDI RUSTICI

Registrazione cumulativa. Entro il mese di febbraio è possibile registrare, con una denuncia cumulativa, i contratti di affitto di fondi rustici stipulati nell'anno precedente.

È opportuno ricordare che è obbligatoria la registrazione quando la durata dei contratti è superiore a 30 giorni complessivi nell'anno indipendentemente dal canone pattuito. Inoltre, l'imposta dovuta per la registrazione cumulativa è calcolata applicando l'aliquota dello 0,5% sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti e per l'intera durata dei contratti stessi, con un minimo di 67 euro; l'imposta va arrotondata all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi di euro e per eccesso se non inferiore, come confermato dalla circolare del Ministero delle finanze n. 106/E del 21-12-2001.

La denuncia annuale cumulativa va presentata in doppio originale e sottoscritta da una delle parti contraenti e deve contenere l'elencazione dei contratti nonché l'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti al fine di calcolare l'imposta dovuta.

È possibile effettuare la registrazione anche in via telematica.

IVA

Invio telematico comunicazione annuale dati Iva. Scade il termine per presentare esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, la comunicazione dei dati Iva relativa all'anno d'imposta 2014.

Sono, tra gli altri, esonerati dall'obbligo della comunicazione annuale:

- le persone fisiche che nell'anno 2014 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.000 euro, riferito a tutte le attività esercitate;
- i contribuenti che per l'anno d'imposta 2014 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti da Iva (art. 10 del dpr

n. 633/1972); l'esonero non si applica qualora siano state registrate operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario;

- i produttori agricoli esonerati nel 2014 dagli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 34, comma 6, del dpr n. 633/1972 in quanto nel 2013 non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 7.000 euro;
- i contribuenti che presentano entro oggi la dichiarazione Iva in forma autonoma dal modello Unico 2015.

Il modello di comunicazione annuale dati Iva, con relative istruzioni, può essere consultato sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che l'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro. Per maggiori informazioni si veda l'articolo pubblicato in questo numero della rivista a pag. 30.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.

I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

IRPEF

Conguaglio di fine anno. I datori di lavoro che non hanno effettuato le operazioni di conguaglio entro dicembre 2014 o gennaio 2015, possono adempiere a tale obbligo entro febbraio 2015, con il conseguente spostamento al 16 marzo del termine per il versamento delle ritenute.

È opportuno rammentare che l'eventuale spostamento fino a oggi delle operazioni di conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2014, e alle ritenute operate fino a tale data; tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2014 corrisposti entro il 12-1-2015.

CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 PER COMPENSI 2014

Coloro che nell'anno 2014 hanno corrisposto retribuzioni e/o compensi devono entro oggi rilasciarne apposita certificazione ai percettori in duplice copia. Il nuovo modello di certificazione unica 2015 contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimila-

ti, e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, corrisposti nell'anno 2014, compresi gli emolumenti pagati entro il 12-1-2015 inclusi nel conguaglio di fine anno, nonché alle indennità di fine rapporto e relative anticipazioni, alle ritenute operate, alle detrazioni effettuate, ai dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta agli enti previdenziali.

La certificazione unica va rilasciata anche dai datori di lavoro non sostituiti d'imposta solo per i dati previdenziali e assistenziali.

Anche quest'anno gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica in modalità telematica, con possibilità di richiesta di invio del modello cartaceo. Si fa presente che da quest'anno i sostituiti d'imposta dovranno anche trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni rilasciate per consentire la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi pre-compilate.

La nuova certificazione unica 2015, con relative istruzioni per la compilazione, è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

CONSEGNA CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI CORRISPOSTI NEL 2014

I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) che nell'anno 2014 hanno corrisposto, in qualunque forma, utili e proventi ad essi equiparati, devono entro oggi rilasciarne apposita certificazione ai percettori, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, utilizzando lo schema di certificazione degli utili (Cupe), approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 7-1-2013, reperibile, con le relative istruzioni per la compilazione, sul sito www.agenziaentrate.gov.it

INPS

Invio telematico modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi pre-

sentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di gennaio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, 20474, 24153 e 5281, rispettivamente del 27-9-2011, 28-10-2011, 20-12-2011 e 28-3-2013.

CONSORZI

Deposito situazione patrimoniale esercizio 2014. Coloro che hanno la direzione di consorzi devono entro oggi redigere la situazione patrimoniale relativa all'anno precedente e depositarla presso l'ufficio del registro delle imprese, in base a quanto stabilito all'art. 2615-bis del Codice civile.

TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a gennaio 2015 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata «bollo di circolazione»), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV).

Per i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di febbraio 2015 il bollo va pagato, di norma, entro oggi; se l'immatricolazione avviene dopo il 18 febbraio, si può pagare entro il mese successivo, a eccezione dei veicoli immatricolati in alcune Regioni per i quali vigono termini di pagamento diversi.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

Si fa inoltre presente che dal 2015 sono soggetti al bollo anche i veicoli costrui-

ti da oltre trent'anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da oltre vent'anni, come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 23-12-2014 (Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2014), cosiddetta Legge di stabilità per il 2015.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2, lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011).

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E e 1/E, rispettivamente del 9-11-2012 e del 15-1-2013.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2011 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1-2-2011 e il 28-2-2011;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1-2-2013 e il 28-2-2013;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1-2-2011

e il 28-2-2011 e non ancora revisionati;
 ● la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1-2-2011 e il 28-2-2011 e non ancora revisionati;
 ● la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 28-2-2013. Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 2/2015 a pag. 70.

INAIL

Trasmissione telematica denuncia retribuzioni. I contribuenti obbligati a presentare all'Inail la denuncia annuale delle retribuzioni devono provvedere esclusivamente in via telematica collegandosi al sito internet www.inail.it, dove è possibile consultare la guida all'autoliquidazione 2015 che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

A partire da quest'anno il termine ordinario di presentazione è stato fissato al 28 febbraio (29 febbraio negli anni bisestili), anziché 16 marzo, con determina del presidente dell'Inail n. 330 del 5-11-2014; poiché oggi è sabato, l'Inail precisa che il termine ultimo scade il 2 marzo p.v.

Si ricorda che in caso di cessazione dell'attività in corso d'anno la dichiarazione deve essere presentata entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa.

MESE DI MARZO ●●●

1 DOMENICA QUOTE LATTE

Affitto di quote. Le cessioni temporanee di quote latte, mediante contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, devono essere stipulate e presentate alla Regione competente entro e non oltre l'1 marzo del periodo di commercializzazione cui la cessione si riferisce. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta e soggetti a registrazione; le firme possono essere autenticate anche dai competenti uffici delle Regioni. Si veda al riguardo l'art. 19 del decreto Mipaaf del 31-7-2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003).

2 LUNEDÌ REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1 febbraio; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1 febbraio.

I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2015 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2016.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento Ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012). Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il nuovo modello RLI approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10-1-2014;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (Supplemento Ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello RLI, per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati;

- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013, così come modificato dall'art. 1, commi 7 e 8, del decre-

to legge n. 145 del 23-12-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23-12-2013) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21-2-2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21-2-2014);

- dall'1-1-2014 i canoni di locazione di immobili abitativi, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non possono più essere pagati in contanti anche se inferiori a 1.000 euro, come previsto all'art. 1, comma 50, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento Ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27-12-2013); tuttavia, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 10492 del 5-2-2014, ha fornito un'interpretazione che consente il pagamento in contanti sotto ai 1.000 euro purché l'operazione sia comunque documentata.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004).

Per i contratti di locazione ad uso abitativo di breve durata si veda il dm del 10-3-2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it; segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate, con il nuovo modello RLI;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del nuovo modello RLI;

- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

Contrariamente a quanto indicato nelle summenzionate circolari, l'Agenzia delle entrate, con la recente guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito dell'Agenzia stessa più sopra richiamato, ha ammesso la possibilità, in presenza di più locatori, che ognuno di loro possa o meno optare per la cedolare secca, con versamento parziale dell'imposta di regi-

stro e integrale applicazione dell'imposta di bollo, mentre la rinuncia agli aggiornamenti del canone ha effetto anche per i locatori che non optano.

MODELLO 730/2014

Tardivo versamento a conguaglio. I sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) che non hanno potuto trattenerne ai lavoratori o ai pensionati, entro la fine dell'anno 2014, l'intero importo dovuto in base al modello 730-4 per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati, nel mese di dicembre 2014, gli importi ancora dovuti. Ciò al fine di consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno usufruito dell'assistenza fiscale diretta o tramite Caf di versare entro il 31 gennaio scorso la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,4% mensile considerando anche il mese di gennaio, utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

Coloro che non hanno effettuato il versamento entro il 31 gennaio scorso possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dello 0,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Si vedano al riguardo la circolare dell'A-

genzia delle Entrate n. 15/E del 25-5-2012 e le istruzioni ministeriali per la compilazione del modello 730/2014.

TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

Tardivo versamento entro 30 giorni. I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a dicembre 2014, che non hanno pagato il rinnovo entro il 30 gennaio scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3% pari a un decimo della normale sanzione del 30%. Sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora dello 0,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

Si ricorda che il ravvedimento interessa anche, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l'addizionale erariale (cosiddetto «superbollo») introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto legge n. 98 del 6-7-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15-7-2011, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6-12-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011.

Per le modalità e i termini di versamento

si rimanda al dm del 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul modello F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il modello F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente. Si fa inoltre presente che dal 2015 sono soggetti al bollo anche i veicoli costruiti da oltre trent'anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da oltre vent'anni, come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 23-12-2014 (Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2014), cosiddetta Legge di stabilità per il 2015.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.